

Al Presidente del Consiglio comunale di Carpi

Al Sindaco di Carpi

## ORDINE DEL GIORNO

### Istituzione di un Registro Comunale delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT)

#### PREMESSO CHE

- l'articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana";
- l'articolo 13 della Costituzione afferma che "la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento della libertà e dell'autonomia dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;
- l'articolo 2 della Costituzione afferma che "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo";
- Il principio della volontarietà del trattamento riflette l'intero sistema dei valori costituzionali: il principio personalista, il principio pluralista, l'invulnerabilità della libertà personale, il rispetto della dignità umana, la capacità di autodeterminarsi., la dignità della persona è nelle sue convinzioni, nella sua cultura, nella sua fede ;

#### PRESO ATTO CHE

- la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea **sancisce** che il consenso libero e informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino. afferente ai diritti all'integrità della persona (Capo 1, Dignità, articolo 3, Diritto all'integrità della persona);
- la Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina, Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina, Oviedo 1997, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n.145 del 28 marzo 2001. **stabilisce** all'articolo 9 che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà saranno tenuti in considerazione;

- il Codice di Deontologia Medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri all'articolo 35 **afferma** che "il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. (...) In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona." Afferma inoltre che "il medico deve attenersi (...) alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi (...). Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato";
- l'introduzione di nuove tecnologie in ambito sanitario e la conseguente possibilità di prolungare artificialmente la vita di una persona hanno reso sempre più sentito nella società il problema di rendere possibile una gestione responsabile delle terapie per evitare l'accanimento terapeutico; in questo contesto ha acquisito attualità il dibattito sulla possibilità di anticipare le proprie volontà attraverso una "Dichiarazione Anticipata di Trattamento" (DAT), comunemente detta anche "testamento biologico", ovvero un atto scritto con il quale ciascuno possa disporre in merito ai trattamenti medici in situazione di malattie o traumasmi cerebrali che determinino una perdita di coscienza permanente ed irreversibile; la DAT comporta l'individuazione di un "fiduciario", ovvero di una persona chiamata a svolgere le funzioni di garante dell'esecuzione delle indicazioni del dichiarante e ad intervenire, in caso di sopravvenuta incapacità decisionale, sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari;
- al fine di definire un quadro nazionale certo e uniforme si rende necessaria l'approvazione da parte del Parlamento di una legge in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari che sia rispettosa dei principi di libertà e responsabilità della persona e sia fondata su un ampio consenso;
- che da Febbraio 2016 la Commissione Affari Sociali della Camera ha incominciato l'iter di discussione su 7 proposte di legge sul tema "*Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*";
- che numerosi sono i Comuni Italiani che da anni hanno adottato lo strumento del Registro Comunale delle DAT

#### CONSIDERATO CHE

- anche in assenza di una specifica normativa nazionale i Comuni, nell'ambito della loro autonomia amministrativa, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come attestato anche dai pronunciamenti della Magistratura di merito e di legittimità, possono

redigere, su richiesta dei cittadini, dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario, rese nel rispetto della normativa vigente inclusa quella in tema di privacy e relativa alla gestione dei dati personali e sensibili, predisponendo un atto che permetta dunque di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione sui trattamenti sanitari di fine vita, nell'eventualità in cui ci si dovesse trovare nell'incapacità di esprimere il proprio consenso. L'iscrizione in un registro ne garantisce la conservazione e l'archiviazione in forma pubblica;

- l'istituzione di un Registro comunale delle DAT può svolgere anche una funzione di carattere politico nei confronti del Parlamento e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo ad un tema di particolare rilievo civile e sociale, auspicandone il riconoscimento da parte del legislatore nazionale, competente al riguardo;

IMPEGNA il sindaco e la giunta

- a istituire un Registro dei Testamenti Biologici-Dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari al fine di raccogliere, autenticare e conservare le dichiarazioni dei cittadini in ordine alle proprie "direttive e anticipate" in materia di accettazione o rifiuto e scelta delle terapie in caso di incapacità a esprimere il proprio consenso.
- conservare le nomine del/i fiduciario/i a cui il cittadino che ha sottoscritto una DAT affida l'esecuzione della propria volontà.
- a individuare le forme di comunicazione più opportune per informare i cittadini iscritti nel Registro sullo stato di validità delle loro richieste e sulle modalità di rinnovo o di cancellazione e affinché chi desidera valutare l'opportunità di esprimere la propria Dichiarazione riceva tutte le informazioni necessarie al fine di orientarne la scelta nel modo più consapevole.

Il Consigliere del gruppo P.D.

Ruggero Alberto Consarino